

CCXXX.

TORNATA DEL 25 MARZO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Si approva il processo verbale della tornata precedente dopo osservazioni del senatore Astengo (pag. 7630), al quale risponde il ministro di grazia e giustizia (pag. 7630) — Congedi (pag. 7630) — Comunicazioni (pag. 7630) — Giuramento del senatore Pollio (pag. 7631) — Commemorazione dei senatori Pucinotti e Basile: parlano il Presidente (pag. 7631), i senatori Blaserna (pag. 7631), Righi (pag. 7632), Mortara (pag. 7633), Petrella (pag. 7634) e i ministri dell'istruzione pubblica (pag. 7634) e di grazia e giustizia (pag. 7634) — Presentazione di disegni di legge (pag. 7635, 7636) e di relazioni (pag. 7635) — Il senatore Colonna Fabrizio riferisce sui titoli dei nuovi senatori Fadda e Santini (pag. 7635) — Volazione a scrutinio segreto — Dopo osservazioni dei senatori Mortara (pag. 7637), Pagano Guarnaschelli (pag. 7637) e del ministro di grazia e giustizia (pag. 7636), si approvano le proposte di coordinamento del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 583 A) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria » (N. 405 B), parlano il senatore Durante, relatore (pag. 7638) e il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 7639) — Si approva l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale; e si approvano gli articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto — Senza discussione sono approvati i seguenti disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i termini contenuti nel Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32 per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria; per l'indennità ai giurati che prestano servizio alle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria » (N. 727) (pag. 7640); « Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 10, che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il termine indicato nel Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, per quanto riguarda l'indennità da corrispondersi ai giurati che prestano servizio alla Corte d'assise in Palmi » (N. 732) (pag. 7641); « Conversione in legge dei Regi decreti coi quali furono autorizzati aumenti al fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 733) (pag. 7642); « Conversione in legge del Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, che proroga i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue » (N. 728) (pag. 7644); « Autorizzazione di spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e Cirenaica » (Numero 735) (pag. 7645) — Risultato di votazione (pag. 7646) — Giuramento del senatore Fadda (pag. 7646) — Nella discussione generale sul bilancio della guerra per il 1912-13 (N. 729) parlano il senatore Fracassi (pag. 7647) e il ministro della guerra (pag. 7647) — Chiusa la discussione generale, senza discussione, si approvano tutti i capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e categorie, e i tre articoli del disegno di legge, il quale è rinviato allo

scrutinio segreto (pag. 7660) — È approvato senza discussione il disegno di legge: « Approvazione della convenzione 16 giugno 1911, stipulata con gli Istituti fondatori della Cassa Nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro » (N. 731) (pag. 7660) — Nomina di Commissione (pag. 7664).

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, della pubblica istruzione e di agricoltura, industria e commercio.

BORGATTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

ASTENGO. Domando di parlare sul processo verbale e sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Ho chiesto di parlare sull'ordine del giorno, dal momento che vedo presente l'onor. ministro di grazia e giustizia. Nello scorso luglio doveva discutersi la legge notarile, ma dietro preghiera del collega Arcoleo la discussione fu rimandata alla prima seduta alla ripresa dei lavori parlamentari. Invece, d'accordo col Guardasigilli e con la Commissione, fu consentito che la legge fosse messa all'ordine del giorno, dopo il progetto di legge sul Codice di procedura penale e dopo quello sull'ordinamento giudiziario.

Questi gli accordi presi col Guardasigilli. Ma ora io vedo che questo disegno di legge sul notariato si pospone sempre sull'ordine del giorno, mettendolo anche dopo il progetto di legge sui dentisti.

Intanto abbiamo una enorme quantità di reclami di notai e di impiegati degli archivi notarili. Capisco che ormai, per la imminenza delle ferie, il disegno di legge sul notariato non si potrà discutere subito, ma domando che almeno si stabilisca che tale disegno di legge si discuta per il primo alla ripresa dei lavori del Senato, facendo eccezione però per i bilanci che, naturalmente, debbono avere la precedenza. Così il pubblico saprà che il ritardo, ormai eccessivo, non è dipeso dalla Commissione e specialmente dal relatore.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onorevole Astengo ricorderà che nel luglio scorso dichiarai di essere agli ordini del Senato per la discussione della legge sul notariato, la cui relazione era stata da tempo presentata. Ripresi i lavori del Senato, la legge sul notariato è stata segnata al n. 3, essendosi data la precedenza ai disegni di legge sul Codice di procedura penale e sulle modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Pienamente d'accordo coll'onorevole senatore sulla opportunità che si definisca questa legge importantissima, non ho alcuna difficoltà a consentire, che salvo la discussione dei bilanci, questo disegno di legge sia posto all'ordine del giorno come primo progetto da discutere alla ripresa dei lavori del Senato.

ASTENGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Resta allora inteso che alla ripresa dei lavori del Senato, la legge notarile sarà la prima ad essere discussa, salvo la precedenza dovuta ai bilanci.

Se il Senato consente, io, anche in nome della Commissione, ne sarò grato, perchè questa legge non può stare eternamente iscritta all'ordine del giorno, senza mai poterla discutere.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, così resta stabilito.

Il processo verbale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente telegramma del sindaco di Massa Superiore:

« Nome Massa Superiore sentitamente ringrazio Vostra Eccellenza e illustri colleghi elevate parole onoranti compianto concittadino senatore Giacomo Sani. »

« *Sindaco: Bresciani*. »

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo di dieci giorni il senatore Levi Civita e il senatore Angelo Rossi, per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questi congedi si intenderanno concessi.

Giuramento del senatore Pollio.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Pollio Alberto, di cui il Senato ha testè convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori San Martino Enrico e Taverna di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Pollio Alberto è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

Do atto al signor Pollio Alberto del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Commemorazione dei senatori Pacinotti e Basile-Basile.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi,

Uno dei nostri più illustri, il celebre fisico Antonio Pacinotti, si è spento improvvisamente la scorsa notte in Pisa. Il nostro duolo di tal perdita è profondo, quanto quello della scienza; quanto quello della patria, che nella scienza fu dall'estinto arricchita ed onorata. Prendiamo lutto con l'Università e con la città di Pisa, che gli diede i natali il 17 giugno 1841; con l'Accademia dei Lincei e con le altre Accademie scientifiche, di cui era socio; con l'Ordine civile di Savoia, di cui era membro; dirò insomma con l'Italia, alla cui gloria è vissuto. N'aveva lustro il Senato dal 3 dicembre 1905. Il nome di Antonio Pacinotti ha in sé l'elogio, che lo fa sopravvivere, non solo dove nacque e dove insegnò, ma nel mondo scientifico, negli annali delle invenzioni più utili all'umano progresso. Risuonano ancora le solenni onoranze rese nel 17 maggio 1911 dall'Università di Pisa all'inventore dell'*anello della dinamo*, ricorrendo il cinquantenario della celebre innovazione nell'applicazione dell'energia elettrica, foriera dei progressi dell'elettrotecnica. Il Senato vi partecipò, plaudendo in quest'aula alla degna parola del senatore Blaserna; vi partecipò calorosamente la Camera dei deputati; vi partecipò il Governo. Dal Parlamento e dal Governo andò al festeggiato il saluto e l'espressione d'omaggio in nome della patria riconoscente. Non fu festeggiamento uni-

versitario in Pisa più solenne e più splendido di quello. L'ammirazione e l'affetto furono al colmo; e l'esaltazione salì al sommo per le congratulazioni del Re; e per le presentate insegne dal Re donate del Gran Cordone Mauriziano. È mesto oggi quelle onoranze rammentare del vivente a commemorazione del defunto; ma sollevasi l'animo nella glorificazione che sopravvive. Delle molte opere pregevolissime del Pacinotti, delle importanti sue numerose memorie, e de' meriti di lui, è in tutti notizia insigne; il dirne nuovamente ed estesamente spetterà agli scienziati. Io mi fermo, inchinandomi reverente alla preclara immagine del trapassato, e mandando alla sua salma la venerazione del Senato. (*Virissime approvazioni*).

Altro amato collega ha pur cessato di vivere improvvisamente nella funesta notte scorsa; il senatore Emanuele Basile-Basile, che sedeva fra noi nella precedente tornata. Nato egli era in Sant'Angelo di Brolo, provincia di Messina, il 28 maggio 1837. Giovane laureato in legge, prese in Palermo le armi, nel 1860, quando Giuseppe Garibaldi vi fece il suo ingresso; fu sottotenente ai Consigli di guerra, e fece tutte le campagne meridionali sotto la bandiera del Generale. Nel 1862 lasciò l'esercito ed imprese la magistratura giudiziaria; nella quale salì onoratamente i gradi sino alla Suprema Corte, della quale in Roma fu Presidente di Sezione. Tale qualità gli meritò la scelta al Senato, ove lo portò la nomina del 26 gennaio 1910. Mandiamo il nostro amaro compianto pure a questo nostro estinto, che della patria, con le armi e sotto la toga, bene meritò. (*Approvazioni*).

BLASERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. Nel 1864 il prof. Pacinotti, allora assistente all'Istituto superiore di Firenze, pubblicava la descrizione di un apparecchio da lui escogitato, che doveva servire meglio degli apparecchi allora esistenti per le dimostrazioni di scuola.

Quest'istrumento si presentava in una forma molto modesta; ma più tardi si è visto che esso racchiudeva in sé tutti gli elementi, per risolvere i problemi più importanti che allora esistevano nell'elettrotecnica.

Tutto ciò si seppe poco a poco, perchè il prof. Pacinotti non aveva fatto nessun passo per far valere la sua invenzione. Il prof. Pacinotti era di una tale modestia, che non era possibile d'indurlo a far valere i suoi diritti, e dovettero incaricarsi di quest'affare parecchi altri suoi amici.

Erano diritti di indole scientifica, perchè a lui non sarebbe venuto mai in mente di volersene servire per un guadagno, cosa che pure avrebbe potuto fare.

Quando si pensa a quale punto è arrivata oggi la elettrotecnica, e che tutti i principali problemi ad essa connessi erano risolti dal suo piccolo apparecchio, che appunto dalla sua forma porta il nome di *anello del Pacinotti*, si rimane meravigliati nel constatare che altri abbiano dovuto parlare per lui, e abbiano fatto valere, specialmente a Parigi, i suoi diritti di precedenza su tutte le invenzioni che seguirono.

Spetta a noi di rendergli questo onore, e oggi, che purtroppo è venuta improvvisamente la sua morte a colpireci, spetta a noi di fare quello che egli non ha voluto fare per se stesso.

Ormai il nome del Pacinotti, come disse l'illustre nostro Presidente, è un nome che si trova nella bocca di tutti; anzi più all'estero che in Italia, la sua invenzione è stata conosciuta. Io rammento le lotte che bisognava sostenere in Italia per far valere tutta l'importanza della sua invenzione.

Propongo che si inviino alla famiglia del Pacinotti e all'Università di Pisa le nostre condoglianze, condoglianze sentite per la perdita di un uomo che tutto il mondo ha tanto onorato. (*Approvazioni*).

RIGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHI. Io non avrei nulla da aggiungere a quanto ha detto così bene il nostro illustre Presidente, commemorando il senatore Pacinotti, se non avessi però un titolo speciale per unirmi alle parole di compianto che oggi sono state pronunciate.

Io perdo nel Pacinotti non solo il collega, non solo l'amico, ma il primo mio maestro. Non avevo che quattordici anni, e lui neppure ventiquattro, quando assistetti come scolaro alla prima sua lezione di fisica nell'Istituto tecnico

di Bologna, e appassionato come ero già per quella scienza, che egli cominciava allora a professare, divenni presto assiduo frequentatore del suo laboratorio.

Era tale la bontà dell'animo suo, la ingenuità del suo carattere, l'estrema sua modestia che passava sopra dal canto suo a tutte le differenze che tra noi esistevano, e mi trattava già come compagno ed amico.

E a queste buone, eccellenti, rare qualità, che sono per per lo più l'indizio del merito vero e reale, egli ne aggiungeva altre che gli guadagnavano l'affetto di tutti. Da una parte l'ingegno ponderato lo faceva procedere nelle sue ricerche a passo sicuro, ciò che gli valeva stima e fiducia; dall'altra parte l'estrema sua sensibilità, l'intensità con cui sentiva gli affetti familiari e l'amicizia ispiravano la maggior simpatia.

E non dico cose nuove, perchè tutto ciò è notorio, almeno per coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo da vicino.

Non è questo il momento e il luogo per una vera commemorazione, nè, turbato come sono per la improvvisa notizia, potrei farla degnamente. E nemmeno la riterrei necessaria, perchè ormai il merito principale del Pacinotti è a tutti noto; basta guardarsi d'intorno, basta considerare l'immenso sviluppo che ha preso oggi l'industria elettrica, perchè noi abbiamo la prova e la documentazione perfetta di quanto egli abbia fatto nella sua età giovanile.

È bensì vero che un costruttore abile e di pochi scrupoli seppe combinare all'anello, che porterà eternamente il nome del Pacinotti, un ingegnoso principio, già applicato dal Siemens e da altri, quello della autoeccitazione, e riuscì per primo a costruire quelle grandi macchine dinamo elettriche, che vediamo oggi continuamente all'opera, più o meno modificate. Ma è estremamente verosimile che, senza l'anello del Pacinotti, mai si avrebbero potuti realizzare quegli splendidi risultati che oggi ammiriamo, od almeno chi sa mai quanto avrebbero tardato a recarci i loro benefici.

Il Pacinotti non pensò certamente per prima cosa ai vantaggi che avrebbe potuto per sé ricavare dalla sua invenzione. Egli considerava la scienza da vero scienziato, facendo della scienza scopo a sé stessa. Ciò non di meno io penso, che egli abbia dovuto provare un sen-

timento di sconforto e di sdegno, allorchè vide ad altri attribuita quella gloria a cui aveva egli solo il maggiore diritto. Non si tardò a rendergli giustizia; ma tuttavia quel sentimento fu forse la causa per cui durante lunghi anni abbandonasse le ricerche fisiche, rivolgendosi a campi assai diversi la sua attività. Ad ogni modo l'ammirazione e la gratitudine che merita il Pacinotti per la sua invenzione è tale, da farcelo considerare come uno dei nostri grandi, e da far sì che la sua scomparsa costituisca un vero lutto per gli Italiani. (*Benissimo, congratulazioni*).

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Non vedendo presente nell'Aula alcuno dei senatori che erano colleghi attuali del compianto Pacinotti, debbo rammentarmi la qualità, di cui altamente mi onoro, di professore onorario dell'Università di Pisa e di essere stato per oltre dodici anni collega, e (mi piace pur ricordare questa nota simpatica) amico e vicino di abitazione dell'illustre scienziato di cui oggi l'Italia piange la perdita. Come antico collega e come amico, io non ho autorità per aggiungere nuove parole intorno ai suoi meriti scientifici, ma posso confermare con la più viva commozione dell'animo il ricordo delle grandi qualità di carattere e di cuore che lo rendevano soprattutto amato e caro a quanti avevano la fortuna di avvicinarlo, si trovassero o non si trovassero in comunanza di studi o contatto di manifestazioni intellettuali con lui. Io lo conobbi nell'intimo della vita familiare, esempio di tutte le virtù da quelle di figlio a quelle di marito e di padre impareggiabile; lo vidi fra i suoi scolari, circondato dall'affetto, dalla entusiastica venerazione dei giovani che colla semplicità dei modi, con l'affabilità costante, egli sapeva affascinare, iniziandoli agli alti misteri della scienza, e avvincendone l'attenzione con la parola e soprattutto con le dimostrazioni sperimentali che egli sempre con mano maestra, nella scuola guidava od eseguiva.

La morte di Antonio Pacinotti fu uno dei maggiori lutti che potesse colpire l'Università di Pisa; ed è in nome di quella Università a cui tuttavia sono orgoglioso di appartenere, che esprimo il cordoglio sentito per tanta perdita. Piace rammentare in quest'ora triste che

l'Ateneo pisano volle avere il Pacinotti tra i suoi insegnanti, fino da quando egli non poteva occupare la cattedra che, secondo la sua competenza scientifica, gli sarebbe spettata. Lo volle, e creò appositamente una cattedra nella scuola di agraria, affinché il Pacinotti potesse nella sua patria avere l'onore e la soddisfazione di professare l'insegnamento superiore. Egli poi passò alla cattedra che occupò fino all'ultimo giorno della sua vita come successore del padre, che era stato pure illustre cultore delle scienze fisiche.

Mi associo quindi di gran cuore alla proposta del senatore Blaserna, che certamente sarà accolta ad unanimità dal Senato, perchè siano inviate le condoglianze profonde alla famiglia, ed anche all'Università pisana di cui egli era uno dei massimi ornamenti. (*Approvazioni*).

Poichè ho la parola, aggiungo, in altra qualità, in quella di magistrato, la mia voce a quella autorevole del nostro illustre Presidente per rimpiangere la perdita del collega Emanuele Basile che ancora nelle ultime sedute fu tra noi; e, per quanto in gravi condizioni di salute, nulla avrebbe fatto credere che così improvvisamente sarebbe stato tolto al nostro affetto.

Emanuele Basile mi fu pure compagno di lavoro alla Corte di cassazione per molti anni ed ebbi occasione di apprezzare le sue eminenti qualità d'intelletto e di coscienza. Fu uno dei tipi più perfetti di magistrato, integro, scrupoloso, coscienza adamantina, inaccessibile ad altre voci e ad altri suggerimenti che non fossero quelli della giustizia e del dovere da lui profondamente sentito.

Emanuele Basile percorse tutti i gradi della Magistratura, lasciando eccellente ricordo dell'opera sua dovunque. Fu anche modello di quella modestia di aspirazioni, di quella moderazione di desiderii che è tanto pregevole nei magistrati. Egli era asceto fin quasi al sommo della scala giudiziaria, arrivando al penultimo gradino, al posto cioè di vice-presidente della Cassazione; ma vi era giunto all'età di 70 anni, dopo avere aspettato tranquillamente e serenamente che il giorno venisse nel quale la sua anzianità rendesse indiscutibile, senza pregiudizio di alcuno, il conferimento a lui del posto bene meritato.

Da pochi giorni, si può dire, era uscito dalle nostre file, anticipando il suo ritiro di qualche mese, appunto perchè l'alto sentimento del dovere gli faceva intendere che le sue condizioni di salute non consentivangli di continuare ad esercitare la funzione presidenziale con quel vigore e con quella prontezza di mente, che la sua coscienza gli diceva necessaria.

Sian dunque lacrime e fiori sulla tomba d' Emanuele Basile, cittadino e magistrato perfetto. Anche quale ottimo cittadino egli merita ricordo, perchè combattè da valoroso nel 1860 per la redenzione della Sicilia che tanto amava; e per la quale, dopo aver esposto la vita sui campi di battaglia, al seguito di Garibaldi, non esitò anche a far offerta di parte cospicua della sua fortuna dotando la sua provincia di istituzioni di beneficenza eminentemente civili, con le quali egli acquistò a buon diritto gloria e fama di benefattore del suo paese nativo.

Questi sono meriti incancellabili.

Nel tributare omaggio alla memoria di un uomo così chiaro, prego il Senato e il nostro illustre Presidente a volersi compiacere di deliberare che il sentimento di condoglianza del Senato sia fatto pervenire ai congiunti che Emanuele Basile ha lasciato. (*Approvazioni*).

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Se è vero, onorevoli senatori, che « sugli estinti » come disse il poeta « non sorge un fiore ove non sia d'umane lodi onorato e d'amoroso pianto », e se l'ombra di Emanuele Basile aleggiasse in questo momento in quest'Aula, potrebbe chiamarsi paga: essa ebbe le lodi nelle nobili parole del nostro illustre Presidente e del collega Mortara; ebbe il compianto nell'eco affettuosa e simpatica che quelle parole hanno destata in tutti noi.

Io quindi nulla dovrei aggiungere e non lo vorrei, ma a me, collega ed amico, tocco vivamente dalla inaspettata perdita di lui, sia concesso, non di dire della sua vita e dei suoi meriti, di cui altri ed in altro tempo dirà, ma di mandare ad esso il mio caldo, estremo, mesto addio. Addio che mando al cittadino generoso, al patriota ardente, al magistrato che seppe farsi amare e stimare per la integrità di carattere, e per la indipendenza e fermezza; all'amico leale e costante. (*Approvazioni*).

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo partecipa vivamente al duolo del Senato, del paese, e della famiglia per la morte di Antonio Pacinotti, il quale nella giovinezza prese parte alle campagne per l'indipendenza italiana, nella virilità sostenne nobilmente un'altra milizia, quella della scienza e dell'insegnamento. Due milizie queste, una sui campi di battaglia, e l'altra nelle aule scolastiche, che dovrebbero sempre ispirarsi ai medesimi principi, ai medesimi concetti di devozione al Paese e allo Stato! (*Bravo - Approvazioni*).

Pisa sentì il valore del suo figlio e l'anno scorso, volendo fondare l'Istituto tecnico, lo intitolò a lui vivo.

Il nome di Antonio Pacinotti vola per tutto il mondo: egli fu un inventore fortunato, egli fu un appassionato e disinteressato cultore della scienza.

Un paese, il quale vanta uomini completi come Antonio Pacinotti, ha un grande avvenire! (*Approvazioni vivissime*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi associo, a nome del Governo, alle nobili parole con le quali è stato commemorato Emanuele Basile dall' illustre Presidente e dagli onorevoli senatori Mortara e Petrella.

Emanuele Basile ieri era ancora tra noi; mi pare ancora di vedere la sua severa figura in questa Assemblea e sentirne la voce.

Anche Emanuele Basile, come fu opportunamente ricordato, combattè negli anni giovanili le gloriose battaglie della patria; serbò sempre, per tutta la sua vita, vive e costanti nell'animo le idealità patriottiche. Servi poi il paese nelle file della Magistratura con altezza d'intelletto, con fermezza di carattere, con indipendenza.

A lui vada, col saluto reverente del Governo, quello di tutta la Magistratura italiana, che terrà vivissimo il ricordo degli esempi nobilissimi che ebbe costantemente dall'opera di Emanuele Basile. (*Vice approvazioni*).

PRESIDENTE. Non mancherò, facendomi interprete dei sentimenti del Senato, di ottemperare al desiderio espresso nei loro discorsi dai senatori Blaserna e Mortara.

Presentazione di disegni di legge.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Convalidazione del Regio decreto 3 ottobre 1911, n. 1106, che porta norme per le provviste, lavorazioni e trasporti di generi e materiali occorrenti per la spedizione in Tripolitania.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 8,587.89 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli concernenti spese facoltative dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1910-911;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 19,845,926.64 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-911;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 78,972.55 occorrenti per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e inviati alla Commissione di finanze.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Colonna Fabrizio per riferire sulla nomina a senatore dei signori prof. Carlo Fadda e dottor Felice Santini.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto, in data 17 marzo 1912, per la categoria 18ª (membri della Regia Accademia delle scienze dopo 7 anni di nomina), dell'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno, è stato nominato senatore il professore Carlo Fadda.

Dall'esame dei documenti presentati risultando che il prof. Fadda con decreto Reale del 9 dicembre 1897 ebbe approvata la nomina a socio ordinario residente della Società Reale di Napoli, ed esistendo gli altri requisiti voluti, la Commissione per la verifica dei titoli, ad unanimità, ve ne propone la convalidazione.

Per la categoria terza (deputati dopo tre legislature o sei anni d'esercizio) dell'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno, con Regio decreto del 17 marzo 1912 è stato nominato senatore del Regno il dott. Felice Santini.

La Commissione, avendo accertato che il dottore Felice Santini fu deputato per le legislature XIX, XX, XXI e XXII, ed esistendo gli altri requisiti voluti, ad unanimità ha l'onore di proporre la convalidazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, le proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori saranno poi votate a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni e di un disegno di legge.

COLONNA FABRIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stesa sulla nomina a senatore del signor Luigi Giuseppe Faravelli, viceammiraglio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Colonna Fabrizio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

SALADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALADINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Saladini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Assegnazione straordinaria di lire 70,000 come concorso dello Stato nelle spese per la Esposizione internazionale di arte da tenersi in Venezia nel 1912.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze per il necessario esame.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà alla votazione a scrutinio segreto sulle proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

*PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Coordinamento del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 583).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento e la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 583).

Avverto il Senato che l'onorevole ministro di grazia e giustizia e l'Ufficio centrale si sono messi perfettamente d'accordo intorno al coordinamento di questo disegno di legge.

Do perciò facoltà di parlare all'onor. ministro di grazia e giustizia e dei culti, perchè voglia riferire al Senato intorno al coordinamento stesso.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. D'accordo coll'Ufficio centrale riferisco sul coordinamento.

All'art. 1^o, secondo comma, dove dice: « Con decreto Reale sarà determinata », si dirà: « Con decreto Reale sarà stabilita ».

All'art. 2, dove si legge: « In una prova scritta su tre temi », si dirà invece: « In una prova scritta, su ciascuna delle seguenti materie ».

All'art. 4 occorre introdurre due piccole correzioni. Dove si dice: « Dopo sei mesi di tirocinio effettivo presso i Collegi giudicanti, gli uffici del Pubblico Ministero e le preture », bisogna dire: « Presso i Collegi giudicanti o gli uffici del Pubblico Ministero o le preture ».

Nello stesso primo comma dove si dice: « Che sono provvedute di titolare e in tal caso » ecc., bisogna correggere la punteggiatura.

All'art. 5, quarto comma, dove si dice: « Agli aspiranti dichiarati idonei saranno rimborsate » si sostituisce le parole: « Agli aspiranti dichiarati idonei sono rimborsate ».

All'art. 8, quarto ed ultimo comma, si sostituisce pei pretori alla parola « classe » la parola « categoria »; e poi dove si legge « conservazione della sede » devono sostituirsi le altre « permanenza nella sede ».

All'art. 9 dove dice: « dove si parla di quattro temi nelle seguenti materie » si deve dire: « In una prova scritta teorico-pratica su ciascuna delle seguenti materie ». E al n. 2 dello stesso comma alle parole « materie già indicate » si sostituisce « nelle materie sopra indicate ».

Nel comma successivo, alle parole: « Sono applicabili le disposizioni del secondo capoverso dell'art. 2 e dell'art. 3 », si sostituisce: « Sono applicabili le disposizioni del penultimo capoverso dell'art. 2 e dell'art. 3, ma in caso di parità di voti è preferito il più anziano in graduatoria ».

Nell'ultimo comma dello stesso articolo si sostituisce « è abrogato », dove è detto « è soppresso ».

L'art. 11 diventa art. 10. E nel secondo comma si sostituisce, alla parola « classe », la parola « categoria ».

Nel terzo comma debbono cancellarsi le parole « per categorie ».

Nel quinto comma si cancellano le parole: « Lo scrutinio potrà essere ripetuto dopo tre

anni, ma per non più di due volte», perchè questa disposizione è già compresa nell'alinea successivo.

Infine, all'ultimo comma di questo articolo, dove dice: «e non oltre il terzo dei posti», si sostituisce: «in numero non superiore al terzo dei posti».

L'art. 14 diventa 11. Nel secondo capoverso di questo articolo, dove si dice: «Consigliere e sostituto procuratore generale», deve dire: «Consigliere e sostituto procuratore generale». Il terzo comma, dove si legge: «Sono applicabili le disposizioni del 2° e del 3° capoverso dell'art. 11 e del penultimo capoverso dell'art. 8», si deve correggere in questo modo: «Sono applicabili le disposizioni del 3° e del 4° capoverso dell'art. 7 e del 2° e 3° capoverso dell'art. 8».

L'art. 16 diventa 12.

L'art. 16 bis diventa 13.

L'art. 17 diventa 14.

L'art. 18 diventa 15. Nel penultimo capoverso, dove si cita la legge 11 ottobre 1863, n. «1050», bisogna sostituire «1500».

L'art. 19 diventa 16.

L'art. 20 diventa 17.

L'art. 21 diventa 18. In fine del secondo comma, dove è detto «col numero di tre votanti», si deve dire «coll' intervento di tre votanti».

L'art. 22 diventa 19.

L'art. 23 diventa 20.

L'art. 23 bis diventa 21.

L'art. 25 diventa 22.

L'art. 26 diventa 23.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, le proposte di coordinamento si intendono approvate.

MORTARA, *dell' Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *dell' Ufficio centrale*. A nome dell'Ufficio centrale, prego l'onorevole ministro di concordare un'altra lievissima modificazione di forma.

Nell'art. 11, antica numerazione, al terzo comma si dice: «I magistrati ritenuti promovibili sono classificati in tre categorie, promovibili, promovibili a scelta e promovibili per merito eccezionale».

Nell'art. 7 invece al primo capoverso, regolandosi un caso analogo, è detto: «I pretori ri-

tenuti promovibili alla prima categoria sono classificati in promovibili e promovibili a scelta».

Ora, per uniformità di linguaggio, sarebbe opportuno di togliere al capoverso dell'art. 11 la dizione «in tre categorie», che è anche ambigua, e lasciare solo «sono classificati in promovibili, promovibili a scelta e promovibili per merito eccezionale».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Consento nella proposta del senatore Mortara.

PRESIDENTE. Non facendosi obiezioni, la proposta del senatore Mortara s'intende approvata.

PAGANO-GUARNASCHELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *presidente dell' Ufficio centrale*. Mi corre l'obbligo di pregare l'onorevole guardasigilli, perchè voglia innanzi al Senato confermare quelle dichiarazioni, che ha già fatte all'Ufficio centrale in tema di coordinamento, ed in relazione all'ultimo capoverso dell'art. 23 bis, oggi art. 21.

L'Ufficio espresse il dubbio già sollevato da taluni interessati, se non fosse necessario dire in modo esplicito, che viene conservata l'indennità agl'incaricati delle istruzioni penali, pei quali nel detto capoverso è detto soltanto, che viene mantenuta la disposizione circa la qualità di consiglieri d'Appello, che può essere conferita ai preposti agli uffici più importanti.

Il dubbio è nato da ciò, che nella legge non si parla di indennità agl'incaricati delle istruzioni, mentre invece si parla della indennità tolta ai pretori e della indennità con certi limiti conservata ai presidenti di Corte d'assise.

In ordine agli incaricati della istruzione, sembrò con pieno accordo consentito, tanto dall'Ufficio centrale e dal guardasigilli, quanto dall'Assemblea, che la detta indennità debba ritenersi conservata. Occorre pertanto, o una disposizione esplicita, o per lo meno che l'onorevole guardasigilli chiarisca in base agli articoli del bilancio, che non vi è bisogno di una espressa disposizione in proposito, perchè trattasi di uno stanziamento al tutto indipendente, nel quale è la fonte ove attingersi la indennità.

Prego quindi l'onorevole guardasigilli per tranquillità di tutti, perchè voglia, se non altro,

ripetere al Senato quella dichiarazione rassicurante che ha già fatto in seno dell'Ufficio centrale.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Rispondo subito alla domanda del senatore Pagano e ripeto quello che ho avuto già l'onore di dichiarare in seno all'Ufficio centrale.

La tabella annessa a questo disegno di legge si riferisce soltanto agli stipendi per il personale delle magistrature giudiziarie che era segnata in bilancio per lire 19,778,000 ed è ora elevata a lire 21,810,000. Però la somma complessiva della spesa per l'Amministrazione giudiziaria ammonta in totale a lire 32,205,000; e nella detta somma di lire 32,205,000, come dalla tabella ufficiale risulta, sono segnate le lire 19,778,000 che riguardano il personale e in seguito, alla lettera E, lire 153,200 riguardanti le indennità ai giudici incaricati dell'istruzione penale.

Di questa indennità non si è tenuto conto nel disegno di legge per una ragione semplice, quella cioè che nulla era mutato per essa. È stato fatto cenno dell'indennità di residenza ai pretori perché si sopprime; e l'indennità pei presidenti di Assise perché la cifra è ridotta. Il resto rimane inalterato.

Spero che l'onor. Pagano sarà soddisfatto dei chiarimenti che ho avuto l'onore di dargli.

PAGANO-GUARNASCHELLI. Sono pienamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Il progetto di legge che ora è stato coordinato sarà poi votato nella seduta di domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Amato-Poiero, Arcoleo, Arrivabene, Astengo, Baccelli, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Bava-Beccaris, Bertetti, Bettoni, Blaserna, Bodio, Borgatta, Bozzolo.

Calabria, Camerano, Carafa, Caravaggio, Castiglioni, Cefalo, Cefaly, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Compagna, Cordopatri.

D'Alife, Dalla Vedova, D'Antona, D'Ayala Valva, De Blasio, De Cupis, De Renzi, De Risseis, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova, Durante.

Ellero.

Fabrizi, Falconi, Fano, Fill-Astolfone, Fiocca, Fiore, Fracassi.

Gessi, Gherardini, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Grassi, Greppi, Guala, Gui.

Inghilleri.

Lanciani, Levi Ulderico, Luciani.

Mainoni d'Intignano, Malaspina, Malvezzi, Manassei, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazzella, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Melodia, Morra, Mortara.

Paganini, Pagano, Paladino, Parpaglia, Pasolini, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio, Pollio.

Quarta.

Reynaudi, Righi, Rignon, Riolo, Roux.

Sacchetti, Saladini, Salvarezza, Sandrelli, San Martino Enrico, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Scillamà, Serena, Solinas-Apostoli, Sonnino, Spingardi.

Taiani, Tamassia, Tarditi, Tasca-Lanza, Taverna, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vacchelli, Vischi, Vittorelli.

Discussione del disegno di legge: «Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria» (N. 405-C).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del disegno di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 405-C).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il relatore, per riferire sull'ordine del giorno presentato al Senato.

DURANTE, *relatore*. Il Senato ricorda che questa legge, approvata dalla Camera, fu approvata anche dal Senato con emendamenti. Essa ritorna oggi a noi con modificazioni sostanziali.

L'Ufficio centrale, per non lasciare l'esercizio professionale della odontoiatria senza un ordinamento legislativo, ha creduto di accettare integralmente le modificazioni fatte dalla Camera; però ha creduto anche giusto di sottoporre alla vostra approvazione un ordine del giorno, col quale si raccomanda vivamente al Governo di procedere con la dovuta cautela nella concessione della licenza di esercizio ai dentisti.

Il Senato aveva introdotto nell'articolo transitorio condizioni abbastanza difficili che, soltanto i dentisti abusivi migliori potessero raggiungere la licenza di esercizio, ma la Camera non stimò utile usare tanta severità, e si contentò di sanzionare un esame di lieve momento, ma non dice dato da chi. E perciò noi dell'Ufficio centrale abbiamo unanimemente pensato che il Governo potrà chiamare a fare parte della Commissione esaminatrice quei membri che si sogliono ordinariamente occupare negli esami universitari, e così gli esami possono acquistare una certa serietà.

In questo modo forse si raggiunge, non lo scopo desiderato dal Senato, ma di accogliere nel seno degli esercenti la dentistica i migliori elementi che in Italia vivono. Del resto questa è una materia ormai disciplinata in tutte le nazioni civili; solamente l'Italia ancora non ha potuto disciplinarla, dopo venti anni e più che ci si pensa sopra. Ricorderanno i colleghi che l'ordinamento dell'esercizio della odontoiatria cominciò ad iniziarsi col Codice sanitario, e poi col decreto Boselli, e in ultimo col decreto Cremona; ma tutto questo non valse a nulla, gli esercenti abusivi si centuplicavano di anno in anno, e, se noi continueremo a non disciplinare con questa legge l'esercizio della dentistica, fra qualche anno ci troveremo con tal numero di esercenti abusivi da non poter più regolare l'esercizio professionale in questa materia.

Per queste ragioni, l'Ufficio centrale raccomanda al Senato di votare la legge quale ci pervenne dalla Camera, e di votare favorevolmente l'ordine del giorno, proposto dal vostro Ufficio centrale e che, io spero, il signor ministro della pubblica istruzione vorrà accettare.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Io credo accettabile l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, e per il suo valore intrinseco, ed anche per una considerazione di metodo.

È bene che tutti i lavori, che sono compiuti sotto la direzione di un Ministero, seguano la medesima linea.

Ringrazio quindi il Senato di avermi additato una strada, che io cercherò di seguire il più che sarà possibile.

DURANTE, *relatore*. Ringrazio.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale accettato dall'onorevole ministro.

« Per non incorrere in abusi o in pericolose divergenze nell'applicazione delle disposizioni transitorie, si fa espressa raccomandazione al Governo affinché la nomina delle Commissioni esaminatrici e le modalità degli esami si accostino quanto più è possibile alle norme vigenti per gli esami universitari ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Chi vuole esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria deve essere munito del diploma di laurea in medicina e chirurgia.

(Approvato).

Art. 2.

Il Ministero della pubblica istruzione provvederà ad istituire gradualmente, presso le Facoltà mediche del Regno, corsi di odontoiatria e protesi dentaria da darsi per incarico, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 3.

Coloro i quali, pur non essendo provvisti di regolare diploma, esercitano da non meno di otto anni, a partire dalla maggiore età, personalmente e pubblicamente, odontoiatria e protesi dentaria saranno ammessi entro un anno

dalla promulgazione della presente legge a dare una prova di idoneità dinanzi a una Commissione esaminatrice, secondo le norme che verranno stabilite d'intesa fra i ministri dell'interno e della pubblica istruzione, e, conseguentemente, in base al certificato di idoneità conseguito, si intenderanno abilitati alla continuazione dell'esercizio.

Varrà come titolo agli effetti sopradetti un certificato comprovante la frequenza per un triennio ai corsi di odontoiatria in Università nazionali o in scuole estere di carattere governativo o riconosciute dallo Stato.

La tassa di diploma per questa abilitazione sarà di lire 200.

(Approvato).

Art. 4.

Coloro che, da non meno di quindici anni, a partire dalla maggiore età, esercitano odontoiatria e protesi dentaria, pure pubblicamente e personalmente, potranno essere autorizzati a continuare l'esercizio stesso, sempre che la idoneità loro sia riconosciuta in base a titoli o documenti ritenuti sufficienti dalla Commissione di cui all'articolo 3, sentito il parere del Consiglio sanitario, della rispettiva provincia. La tassa, di cui all'articolo precedente, dovrà essere pagata anche da coloro che sono contemplati dal presente articolo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i termini contenuti nel Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, per l'indennità ai giurati che prestano servizio alle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria » (N. 727).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i ter-

mini contenuti nel Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte di appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, per l'indennità ai giurati che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria (N. 727).

Prego il senatore segretario Biscaretti a darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, col quale sono prorogati di un anno i termini contenuti:

a) nell'art. 1 del Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, che autorizza l'applicazione temporanea dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte di appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria;

b) nel Regio decreto 5 febbraio 1909, n. 37, contenente le disposizioni per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, eccettuate quelle indicate negli articoli 10 e 11, relative alle espropriazioni dei beni immobili ed al pignoramento dei mobili;

c) nel Regio decreto 23 giugno 1910, numero 413, concernente l'indennità da corrispondersi ai giurati che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria.

Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i termini contenuti nel Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Ritenuta la necessità di prorogare i termini recati da alcune disposizioni speciali, pubblicate nei comuni delle provincie di Messina e di Reggio Calabria colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, perdurando le condizioni cagionate dal disastro per le quali occorre man-

tenere ancora in vigore le disposizioni medesime;

Ritenute le facoltà concesse dalla legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata dall'articolo 77 della legge 13 luglio 1910, n. 466, della legge 30 dicembre 1910, n. 910 e 6 luglio 1911, numero 722;

Letto l'art. 14 della suddetta legge 12 gennaio 1909;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogati di un anno i termini contenuti:

a) nell'art. 1° del Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, che autorizza l'applicazione temporanea dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria;

b) nel Regio decreto 5 febbraio 1909, n. 37, contenente le disposizioni per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle province di Messina e di Reggio Calabria, eccettuate quelle indicate negli articoli 10 e 11, relative alle espropriazioni dei beni immobili ed al pignoramento dei mobili;

c) nel Regio decreto 23 giugno 1910, numero 413, concernente l'indennità ai giurati che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

FINOCCHIARO-APRILE.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa; e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 10, che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il termine indicato nel Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, per quanto riguarda l'indennità da corrispondersi ai giurati che prestano servizio alla Corte d'assise di Palmi » (N. 732).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 10, che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il termine indicato nel Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, per quanto riguarda l'indennità da corrispondersi ai giurati che prestano servizio alla Corte d'assise in Palmi » (N. 732).

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 10, col quale è prorogato fino a tutto il 31 dicembre 1912 il termine indicato nel Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, per quanto riguarda l'indennità da corrispondersi ai giurati che prestano servizio nella Corte d'assise straordinaria in Palmi.

Il numero 10 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il nostro decreto del 24 dicembre 1911, n. 1375;

Ritenuto che col detto decreto fu prorogato d'un anno il termine contenuto nell'altro Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, concernente l'indennità ai giurati che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria;

Ritenuto che per semplice omissione nel suddetto decreto 24 dicembre 1911 non si tenne anche conto della Corte di assise straordinaria sedente in Palmi, e che però sia necessario di riparare a siffatta omissione, in rettifica dell'accennato decreto;

Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogato fino a tutto il 31 dicembre 1912 il termine indicato nel Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, anche per quanto riguarda la indennità da corrisponderci ai giurati che prestano servizio nella Corte di assise straordinaria in Palmi, rettificandosi in tal modo il nostro precedente decreto 24 dicembre 1911, n. 1375.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, il guardasigilli:

FINOCCHIARO-APRILE.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti coi quali furono autorizzati aumenti al fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 733).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Conversione in legge di Regi decreti coi quali furono autorizzati aumenti al fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1911-12 ». (N. 733).

Prego il senatore, segretario, Borgatta, di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti allegati Regi decreti:

1° settembre, 2 ottobre, 5 novembre e 17 dicembre 1911, nn. 990, 1083, 1218 e 1357, che aumentano complessivamente di lire 4,000,000 la dotazione del capitolo n. 132: « Fondo di riserva per le spese impreviste », iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1911-912.

Regio decreto (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 223 del 25 settembre 1911), n. 990.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 giugno 1911, n. 600, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 132 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912 è aumentato di lire un milione e cinquecentomila (lire 1,500,000).

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 1º settembre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
TEDESCO.

Regio decreto (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 273 del 23 novembre 1911), n. 1218.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 giugno 1911, n. 600, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 132: « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912, è aumentato di lire un milione (lire 1,000,000).

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
TEDESCO.

Regio decreto (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 241 del 16 ottobre 1916), n. 1083.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 giugno 1911, n. 600, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 132 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912, è aumentato di lire cinquecentomila (lire 500,000).

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
TEDESCO.

Regio decreto (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 1 del 2 gennaio 1912) n. 1357.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 giugno 1911, n. 600, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 132: « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912, è aumentato di lire un milione (lire 1,000,000).

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

TEDESCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, che proroga i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue » (N. 728).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, che proroga i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue (N. 728).

Prego il senatore segretario Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, col quale sono nuova-

mente prorogati fino al 31 dicembre 1912 i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª) per la commutazione delle prestazioni perpetue, già prorogati colle leggi 30 giugno 1901, n. 262, 24 dicembre 1903, n. 494, 22 dicembre 1904, n. 658, 28 dicembre 1905, n. 597, 30 dicembre 1906, n. 644, 22 dicembre 1907, n. 786, 24 dicembre 1908, n. 717, 23 dicembre 1909, n. 779 e 29 dicembre 1910, numero 905.

Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, che proroga i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 29 dicembre 1910, n. 905, che proroga fino al 31 dicembre 1911 i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni perpetue, già prorogati colle leggi 30 giugno 1901, n. 262, 24 dicembre 1903, n. 494, 22 dicembre 1904, n. 658, 28 dicembre 1905, n. 507, 30 dicembre 1906, n. 644, 22 dicembre 1907, n. 786, 24 dicembre 1908, n. 717, 23 dicembre 1909, n. 779 e 29 dicembre 1910, n. 905, sono nuovamente prorogati fino al 31 dicembre 1912.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

FINOCCHIARO-APRILE.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica » (N. 735).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 735).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo perciò alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge, salvo la modificazione di cui al comma *b* del seguente art. 3, i Reali decreti 25 settembre 1911, n. 1233; 5 novembre 1911, nn. 1232 e 1234; 30 novembre 1911, n. 1336; 10 dicembre 1911, n. 1337; 31 dicembre 1911, nn. 1417 e 1418; 18 gennaio 1912, n. 61; e 15 febbraio 1912, nn. 101 e 102, coi quali fu autorizzata, nelle forme stabilite dalla legge 17 luglio 1910, n. 511, l'apertura di crediti straordinari di lire 140,000,000 a favore del Ministero della guerra e di lire 30,000,000 a favore del Ministero della marina per le spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica.

La somma di lire 140,000,000 sarà iscritta nel bilancio del Ministero della guerra:

a) per lire 98,000,000 per spese a tutto il mese di febbraio 1912 dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica, ivi comprese le somme occorrenti per le competenze e per il mantenimento della maggior forza sotto le armi in più delle somme stanziato nei relativi capitoli della parte ordinaria del bilancio;

b) per lire 42,000,000 per il reintegro in Italia della dotazione di materiali trasportati in Tripolitania e in Cirenaica.

La somma di lire 30,000,000 sarà iscritta nel bilancio del Ministero della marina per spese analoghe a quelle indicate nei precedenti comma *a* e *b* e per l'impianto di una stazione radiotelegrafica in Assab.

(Approvato).

Art. 2.

È assegnato un nuovo fondo di lire 35,000,000 da iscriversi nel bilancio del Ministero della guerra.

Del detto fondo lire 20,000,000 sono destinate alla continuazione delle spese indicate al comma *b* del precedente articolo 1, e lire 15,000,000 all'allestimento di materiali e acquisto di quadrupedi occorrenti per la formazione delle nuove unità istituite col Regio decreto 7 dicembre 1911, n. 1282.

(Approvato).

Art. 3.

Alla spesa straordinaria complessiva di lire 205,000,000 di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sarà provveduto:

a) mediante prelevamento di lire 57,000,000 dalle eccedenze di cassa provenienti dagli avanzi accertati a tutto l'esercizio finanziario 1910-11. Detta somma sarà iscritta con decreti del ministro del tesoro in apposito capitolo della parte straordinaria dei bilanci dei Ministeri della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1911-1912, rispettivamente, per lire 27,000,000 e per lire 30,000,000;

b) mediante prelevamento dell'intero avanzo che risulterà all'atto della compilazione del conto consuntivo dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12, dopo aver eseguito il prelevamento stabilito nella legge 2 giugno 1910, n. 277, per il demanio forestale dello Stato e, ove si riconosca opportuno, anche quello previsto dalla legge 18 luglio 1911, n. 836, per la costruzione di edifici di Stato nella capitale. La somma costituente l'avanzo finale sarà con decreto del ministro del tesoro iscritta nel bilancio del Ministero della guerra in aggiunta allo stanziamento del capitolo di cui al precedente comma *a*.

La somma che, eseguiti i suddetti prelevamenti, resterà da iscriversi a saldo della spesa di lire 205,000,000, sarà ripartita in sei rate uguali da stanziare in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra negli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1917-18.

All'iscrizione della rata per l'esercizio 1912-1913 sarà provveduto con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 4.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1911-1912 la spesa straordinaria complessiva di lire 10,600,000 da ripartirsi come segue:

a) lire 5,300,000 nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per i lavori occorrenti nel porto di Tripoli, per la costruzione di pontili di approdo a Bengasi, Derna e Homs, e per lavori di escavazione nei porti della Tripolitania e della Cirenaica;

b) lire 2,000,000 nel bilancio del Ministero dell'interno, delle quali lire 1,200,000 per provvedimenti sanitari e pel funzionamento dei servizi civili in genere in Tripolitania e in Cirenaica, e lire 800,000 per rimpatrio e mantenimento di italiani espulsi o fuggiaschi dalla Turchia e di arabi e di ottomani espulsi dalla Tripolitania e dalla Cirenaica, e per altre esigenze;

c) lire 3,300,000 nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi per spese occorrenti all'impianto di due cavi telegrafici fra Tripoli e Siracusa e fra Bengasi e Siracusa ed ai collegamenti con la rete del Regno, compreso l'acquisto di nuovi apparati telegrafici e le indennità varie al personale, e per l'impianto di una rete telefonica a Tripoli.

L'iscrizione delle predette somme sarà fatta con decreti del ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 5.

Per tutti i lavori e le provviste di cui al precedente articolo 4 il Governo è autorizzato a derogare alle norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, provvedendo mediante licitazione, trattativa privata, o in economia.

Per i pagamenti, il mandato di anticipazione può emettersi fino alla somma di L. 50,000, e

quello a disposizione non oltre la somma di lire 300,000.

L'approvazione dei progetti principali o suppletivi dei lavori indicati nel detto articolo 4, lettera a), qualunque ne sia l'importo, sarà dato dall'Ispettore superiore del Genio civile incaricato della vigilanza e dell'alta direzione tecnica delle opere, ed essa avrà effetto per ogni riguardo sia d'ordine tecnico, sia di convenienza amministrativa.

L'approvazione data dal Ministero dei lavori pubblici alle proposte motivate dell'ispettore superiore del Genio civile per la risoluzione di vertenze e la dichiarazione di non applicabilità di clausole penali in dipendenza di contratti stipulati per la esecuzione delle opere contemplate nel precedente articolo 4, lettera a, o per le relative provviste, per noleggi e simili, dispensa dalle norme al riguardo stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Le suddette disposizioni sono applicabili anche ai contratti stipulati anteriormente alla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annuncio che dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Proclamo quindi convalidata la nomina a senatore dei signori Fadda prof. Carlo e Santini dott. Felice, e li dichiaro ammessi alla prestazione del giuramento.

Giuramento del senatore Fadda.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Carlo Fadda di cui il Senato ha testè convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Mortara e Scialoja di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Fadda è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

Do atto al signor prof. Carlo Fadda del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1912

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 729).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13.

Prego il senatore segretario Borgatta, di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 729).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. A guerra dichiarata, e mentre l'esercito e la flotta stanno dando da tanti mesi mirabili prove di abnegazione e di valore, suscitando la gratitudine e l'orgoglio del Paese, superbo della gloria de' suoi soldati e de' suoi marinai, la migliore discussione dei bilanci militari è l'approvazione sollecita e concorde dell'Assemblea, col preciso significato che Parlamento e Paese sono pronti a dare, senza esitanza, al Governo tutti i mezzi che possono occorrere al conseguimento dello scopo che si vuole raggiungere nell'interesse supremo della nazione.

Il voto, che io auguro unanime con questo significato, può consentire però qualche utile constatazione, che io chiedo mi sia permesso di fare.

Nell'ultimo decennio il problema dello spese militari diede luogo a vivaci dibattiti e a non meno vive preoccupazioni provenienti, alla grande maggioranza di coloro che a questo problema specialmente si interessavano, dal fondato timore che le Amministrazioni della guerra e della marina non disponessero di mezzi sufficienti per mantenere l'Italia al posto che la sua situazione nel mondo e le esigenze della sua politica le imponevano.

Da quei dibattiti sorsero le Commissioni d'inchiesta sulle Amministrazioni della guerra e della marina: Governo, Parlamento e Paese rivolsero in modo speciale l'attenzione loro alle due grandi Amministrazioni che devono provvedere al massimo interesse di ogni Stato, la difesa del paese per terra e per mare.

Prima conseguenza delle inchieste fu quella che dalla maggioranza di coloro che ne furono fautori si aspettava, cioè il rafforzamento dei bilanci militari.

Scoppiata la guerra, esercito e marina si trovarono preparati e risposero pienamente alla fiducia ed alla aspettazione del Paese.

Un'altra Amministrazione di un grande servizio pubblico ha richiesto negli ultimi anni speciali cure dallo Stato, che ha dovuto finire per assumerlo direttamente con una spesa ingente, l'Amministrazione delle ferrovie.

Ebbene, anche per questo servizio la guerra ha dimostrato che i sacrifici fatti non sono stati infruttuosi: le ferrovie dello Stato hanno fatto fronte a tutte le esigenze dei trasporti per la guerra senza danno e senza gravi scosse pel traffico ordinario del paese.

Queste constatazioni ho creduto opportuno di fare, perchè dimostrano come sia utile imporsi in tempo tutti i sacrifici necessari per mantenere i grandi servizi dello Stato nelle condizioni migliori, perchè possano corrispondere, in ogni momento, agli scopi per i quali esistono.

Ho detto.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ringrazio l'onor. senatore Fracassi per le nobili e lusinghiere parole che egli ha pronunciato in onore dell'esercito, del quale non saprei meglio interpretare il sentimento, che riaffermando ancora una volta, che il plauso all'opera sua echeggiato nei due rami del Parlamento, nelle memorande sedute del 22 febbraio, è il premio più ambito al dovere nobilmente da tutti compiuto, così nella silente severità degli studi e del lavoro di preparazione, come nel fervore delle battaglie; e sia sicuro il Senato che, fiero e forte di tanto consenso, l'esercito saprà sempre e dovunque fare il proprio dovere. (*Vive e generali approvazioni - Applausi vivissimi e prolungati*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione dei capitoli, che rileggo:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale centrale (Spese fisse)	2,146,600	»
2	Ministero - Personale centrale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	190,000	»
3	Ministero - Personale comandato (Spese fisse)	741,600	»
4	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai Gabinetti.	14,400	»
5	Ministero - Indennità di missione	30,000	»
6	Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio nell'Amministrazione centrale	74,400	»
7	Ministero - Spese d'ufficio e minute spese di rappresentanza . . .	98,000	»
8	Spese postali	4,000	»
9	Spese di stampa per l'Amministrazione centrale e di stampa riservata	60,000	»
10	Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati - Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti - Cancelleria per la spedizione dei documenti - Compensi per lavori straordinari inerenti alla distribuzione dei documenti stessi (Spesa d'ordine)	10,000	»
11	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale	20,000	»
12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		<i>per memoria</i>
13	Sussidi agli impiegati e al personale inferiore in attività di servizio.	25,500	»
14	Sussidi ad ex-militari (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio) ad ex impiegati civili e ad ex operai dell'Amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie - Sovvenzioni straordinarie		
	<i>Da riportarsi . . .</i>	3,414,500	»

	<i>Riporto</i> . . .	3,414,500 »
	ad istituti di beneficenza di carattere militare - Sussidi a sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio - Sussidi a militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie	198,000 »
15	Spese casuali	48,000 »
16	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra, e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica	43,000 »
17	Spese di L. i e di arbitramenti (Spesa obbligatoria)	39,900 »
		3,743,400 »
	Debito vitalizio.	
18	Rimborso al Ministero del tesoro delle spese relative alle pensioni ordinarie	39,000,000 »
19	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	49,000 »
		39,049,000 »
	Spese per l'esercito.	
20	Stati maggiori (Assegni fissi)	3,266,700 »
21	Ufficiali di vario grado e di varie armi e corpi a disposizione del Ministero della guerra per il servizio di addetti militari all'estero e per altri servizi in genere (Assegni fissi)	245,200 »
22	Corpi di fanteria: Ufficiali (Assegni fissi)	25,100,300 »
23	Distretti di reclutamento: Ufficiali (Assegni fissi)	1,476,000 »
24	Corpi di fanteria: Truppa (Assegni fissi)	12,857,500 »
25	Corpi di cavalleria: Ufficiali (Assegni fissi)	3,868,800 »
26	Corpi di cavalleria: Truppa (Assegni fissi)	2,377,000 »
27	Corpi e servizi di artiglieria: Ufficiali (Assegni fissi)	8,203,600 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	57,395,100 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1912

	<i>Riporto</i>	57,395,100 »
28	Corpi e servizi di artiglieria: Truppa (Assegni fissi)	3,975,300 »
29	Corpi e servizi del genio: Ufficiali (Assegni fissi)	2,396,900 »
30	Corpi e servizi del genio: Truppa (Assegni fissi)	993,200 »
31	Carabinieri reali - (Assegni fissi)	26,231,655 »
32	Carabinieri reali - Indennità eventuali.	3,161,630 »
33	Carabinieri reali - Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione di servizio ausiliario (Spese fisse)	49,780 »
34	Corpo invalidi e veterani (Assegni fissi)	313,200 »
35	Corpo e servizio sanitario: Ufficiali medici, veterinari e farmacisti militari (Assegni fissi)	4,918,400 »
	Corpo e servizio sanitario: Uomini di truppa delle compagnie di sanità (Assegni fissi)	440,300 »
37	Corpo di commissariato e d'amministrazione: Ufficiali (Assegni fissi) .	3,739,000 »
38	Compagnie di sussistenza: Truppa (Assegni fissi)	433,200 »
39	Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute e ad altri militari di truppa temporaneamente presso i distretti	644,800 »
40	Chiamate di classi dal congedo per istruzione: Uomini di truppa (Assegni fissi)	273,200 »
41	Scuole militari: Spese per il personale (Assegni fissi)	2,362,300 »
42	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (Assegni fissi)	269,978.75
43	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione di servizio ausiliario (esclusi quelli dei carabinieri reali) (Spese fisse)	1,703,300 »
44	Personale della giustizia militare (Assegni fissi)	391,400 »
45	Personale dell'Istituto geografico militare (Assegni fissi).	366,100 »
46	Personali civili tecnici di artiglieria e del genio (Assegni fissi). . .	2,189,000 »
47	Applicati delle Amministrazioni dipendenti ed ufficiali d'ordine dei magazzini militari (Assegni fissi)	5,362,650 »
48	Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	130,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	117,740,393.75

	<i>Riparto</i>	117,740,393.75
49	Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 32)	11,431,800 »
50	Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 32)	2,264,300 »
51	Indennità per spese d'alloggio agli ufficiali generali (esclusa quella pel comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, conteggiata al capitolo n. 31)	315,400 »
52	Premi, soprassoldi di rafferma ai militari di truppa (esclusi quelli per i carabinieri reali, bilanciati al capitolo n. 31)	2,259,100 »
53	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari	1,576,200 »
54	Materiale sanitario	2,045,100 »
55	Spese pel funzionamento delle scuole militari e per istruzioni varie degli ufficiali	982,500 »
56	Spese d'esercizio dell'istituto geografico militare	210,000 »
57	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari	6,269,800 »
58	Allestimento degli stampati pei corpi del regio esercito ed altre spese di funzionamento dei laboratori annessi al reclusorio militare	350,000 »
59	Spese per le pubblicazioni militari ufficiali	95,000 »
60	Spese per biblioteche militari, per le pubblicazioni di carattere militare ed altre	77,100 »
61	Corredo alle truppe - Materiale pel servizio generale comune - Spese dei magazzini centrali - Rinnovazione e manutenzione di bandiere	25,225,500 »
62	Pane alle truppe,	16,783,700 »
63	Viveri alle truppe	37,654,200 »
64	Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito	29,969,300 »
65	Casermaggio e combustibile per le truppe	6,030,900 »
66	Spese per i servizi di mobilitazione, spese varie per le manovre e spese e indennità diverse pel Corpo di stato maggiore	455,100 »
67	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli	7,548,900 »
68	Materiali e stabilimenti d'artiglieria.	12,156,100 »
	<i>Da riportarsi</i>	281,440,393.75

	<i>Riparto</i>	281,440,393.75
69	Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti degli immobili militari e materiale mobile del genio militare	9,355,000 »
70	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Amministrazioni militari e per l'acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti	2,190,000 »
71	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua - Assegno in contanti in sostituzione dell'alloggio ai sottufficiali ed altri militari di truppa	1,895,000 »
72	Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria)	22,000 »
73	Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (Spese fisse)	39,500 »
74	Sussidi e spese diverse per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito	10,000 »
75	Spese per risarcimento di danni (Spesa obbligatoria)	594,000 »
76	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, numero 511)	<i>per memoria</i>
77	Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry (Spesa d'ordine)	1,102.50
78	Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, n. 883)	925,000 »
79	Spese per il funzionamento del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti	150,000 »
80	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi.	870,000 »
81	Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali	50,000 »
82	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese per l'esercito	3,477,400 »
		301,019,396.25
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA		
—		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali.		
83	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	»

	<i>Riporto . . .</i>	»
84	Personale civile tecnico di artiglieria e genio fuori ruolo (Assegni fissi)	190,500 »
85	Personale civile-tecnico dell'Istituto geografico militare in soprannumero (legge 25 giugno 1911, n. 611)	14,500. »
		205,000 »
	Spese per l'esercito.	
86	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (Spesa ripartita)	7,700,000 »
87	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)	7,220,000 »
88	Fabbricazione di materiali d'artiglierie campali, studi, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	19,944,400 »
89	Materiale pel reggimento ferrovieri e relative spese di trasporto (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
90	Acquisto di quadrupedi per le artiglierie, per la cavalleria e per le mitragliatrici e relative spese di trasporto (Spesa ripartita) . . .	2,000,000 »
		36,864,400 »
	Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.	
91	Artiglierie a difesa delle coste, studi, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	3,174,400 »
92	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (Spesa ripartita)	100,000 »
93	Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita)	1,960,350 »
94	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita)	9,460,350 »
95	Fortificazioni di Roma e spesa di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
96	Armamento delle fortificazioni - Materiali per artiglieria da fortezza e d'assedio - Studi, provviste e trasporti relativi - Spese pel tiro preparato (Spesa ripartita)	16,985,500 »
		31,680,600 »

Spese per costruzioni varie per usi militari.		
97	Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, compreso il palazzo del Ministero della guerra; impianto e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di ostacoli e di esercizi ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti - Spese di trasporto per i materiali accessori per le esigenze del capitolo (Spesa ripartita)	10,000,000 >
98	Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città.	<i>per memoria</i>
		10,000,000 >
 CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI. 		
Accensione di crediti.		
99	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	1,600,000 >
 Rimborso di somme avute in anticipazione dal Tesoro. 		
100	Rimborso al Tesoro delle somme avute in anticipazione per spese straordinarie militari ai sensi dell'art. 4 della legge 30 giugno 1909, numero 404	<i>per memoria</i>
		1,600,000 >
 CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO. 		
101	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	7,360,776.30

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	3,743,400 »
Debito vitalizio	39,049,000 »
Spese per l'esercito	301,019,396.25
<hr/>	
Totale della categoria I della parte ordinaria . . .	343,811,796.25
<hr/>	

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	205,000 »
Spese per l'esercito.	36,864,400 »
Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.	31,680,600 »
Spese per costruzioni varie per usi militari.	10,000,000 »
<hr/>	
Totale della categoria I della parte straordinaria . . .	78,750,000 »
<hr/>	

<i>CATEGORIA III — Movimento di capitali.</i>	
Accensione di crediti	1,600,000 »
Rimborso di somme avute in anticipazione dal Tesoro	»
Totale della categoria III (Movimento di capitali)	1,600,000 »
Parte straordinaria	80,350,000 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	424,161,796.25
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	<i>7,360,776.30</i>
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	422,561,796.25
Categoria III — Movimento di capitali	1,600,000 »
Totale spese reali	424,161,796.25
Categoria IV. — Partite di giro	7,360,776.30
Totale generale	431,522,572.55

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1912-13 a favore dei quali possono essere fatti i prelevamenti dal fondo a disposizione.

(Articolo 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511).

Cap. n. 20. Stati maggiori (Assegni fissi).

- 21. Ufficiali di vario grado e di varie armi e corpi a disposizione del Ministero della guerra per il servizio di addetti militari all'estero e per altri servizi in genere (Assegni fissi).
- 22. Corpi di fanteria - Ufficiali (Assegni fissi).
- 23. Distretti di reclutamento - Ufficiali (Assegni fissi).
- 24. Corpi di fanteria - Truppa (Assegni fissi).
- 25. Corpi di cavalleria - Ufficiali (Assegni fissi).
- 26. Corpi di cavalleria - Truppa (Assegni fissi).
- 27. Corpi e servizi di artiglieria - Ufficiali (Assegni fissi).
- 28. Corpi e servizi di artiglieria - Truppa (Assegni fissi).
- 29. Corpi e servizi del genio - Ufficiali (Assegni fissi).
- 30. Corpi e servizi del genio - Truppa (Assegni fissi).
- 34. Corpo invalidi e veterani (Assegni fissi).
- 35. Corpo e servizio sanitario - Ufficiali medici, veterinari e farmacisti militari (Assegni fissi).
- 36. Corpo e servizio sanitario - Uomini di truppa delle compagnie di sanità (Assegni fissi).
- 37. Corpo di Commissariato e d'amministrazione - Ufficiali (Assegni fissi).
- 38. Compagnie di sussistenza - Truppa (Assegni fissi).
- 39. Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute e ad altri militari di truppa temporaneamente presso i distretti.
- 40. Chiamate di classi dal congedo per istruzione - Uomini di truppa (Assegni fissi).
- 41. Scuole militari - Spese per il personale (Assegni fissi).
- 42. Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (Assegni fissi).
- 43. Assegni ad ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri reali) (Spese fisse).
- 49. Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 32).
- 50. Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 32).
- 51. Indennità per spese d'alloggio agli ufficiali generali (esclusa quella pel comandante generale dell'arma dei carabinieri reali conteggiata al capitolo n. 31).
- 52. Premi e soprassoldi di rafferma ai militari di truppa (esclusi quelli per i carabinieri reali bilanciati al capitolo n. 31).
- 53. Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari.
- 55. Spese pel funzionamento delle scuole militari e per istruzioni varie degli ufficiali.
- 57. Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Cap. n. 61. Corredo alle truppe - Materiale pel servizio generale comune
Spese dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione di
bandiere.

- 62. Pane alle truppe.
- 63. Viveri alle truppe.
- 64. Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito.
- 65. Casermaggio e combustibile per le truppe.
- 66. Spese pei servizi di mobilitazione, spese varie per le manovre e
spese d'indennità diverse pel Corpo di stato maggiore.
- 67. Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli.
- 76. Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da
dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (Legge 17 lu-
glio 1910, n. 511).

Elenco degli immobili militari da alienarsi in aggiunta a quelli già segnalati coi precedenti bilanci.

(Art. 6 della legge 5 maggio 1901, n. 151).

Piazza o luogo	Indicazione dell'immobile da alienarsi
Verona	Terreni dell'ex cinta.
Milano	Terreni della cavallerizza Manfredo Fanti.
Genova	Mura della Malapaga.
Cividale	Terreno in località Braida di fuori sopra Vit.
Belluno	Relitti di terreni dipendenti dalle fortificazioni o fiancheggianti le strade militari.
Verona	Ex forte Montorio - ex forte Preara - ex forte Procolo.
Casal Monferrato	Casetta situata all'angolo di via della Rocca e piazza Venezia.
Mantova	Casetta S. Maria presso la cittadella.
Siracusa	Batteria S. Giovannello.
Mantova	Opere di fortificazioni di riva destra del Mincio.
Salsomaggiore	Stabilimento balneare militare.
Spezia	Immobili attinenti alle strade militari.

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli coi quali si approvano questi stanziamenti:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Approvato).

Art. 2.

La somma da anticiparsi, in conto corrente, dal Ministero del tesoro a quello della guerra, a senso dell'art. 12 delle legge 17 luglio 1910, n. 511, è stabilita, per l'esercizio 1912-913, in lire 10,000,000.

(Approvato).

Art. 3.

Sono autorizzate le sottoindicate modificazioni, dal 1° luglio 1912, all'organico dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali stabilito dalla legge 6 luglio 1911, n. 690.

In aumento: tre marescialli maggiori di alloggio, nove brigadieri e due vice brigadieri a piedi. In diminuzione: un brigadiere a cavallo. (Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della convenzione 16 giugno 1911 stipulata con gli Istituti fondatori della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro ». (N. 731).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Approvazione della convenzione 16 giugno 1911 stipulata con gli Istituti fondatori della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

(V. Stampato N. 731).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione stipulata a Roma, addì 16 giugno 1911, fra il ministro di agricoltura, industria e commercio e

la Cassa di risparmio di Milano;
la Cassa di risparmio di Torino;
la Cassa di risparmio di Bologna;
il Monte dei Paschi di Siena;
la Cassa di risparmio di Genova;
la Cassa di risparmio di Roma;
la Cassa di risparmio di Venezia;
il Banco di Napoli;
il Banco di Sicilia,

concernente la Cassa Nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Ferme restando le disposizioni della legge 8 luglio 1883, n. 1473, la convenzione predetta sostituisce, per tutti gli effetti, la convenzione precedente approvata con quella legge e modificata con la legge 23 dicembre 1886, n. 4233, e con i Regi decreti 24 luglio 1887, n. 4808, e 22 novembre 1888, n. 5827.

(Approvato).

Art. 2.

Fino a che non sia stato provveduto alla nomina del Consiglio superiore e del Comitato esecutivo della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, ai termini della convenzione approvata con la presente legge, l'amministrazione della Cassa Nazionale predetta continuerà ad essere tenuta dal Consiglio superiore e dal Comitato esecutivo costituiti a norma della convenzione precedente.

(Approvato).

CONVENZIONE.

Fra il ministro di agricoltura, industria e commercio da una parte e

la Cassa di risparmio di Milano;
la Cassa di risparmio di Torino;
la Cassa di risparmio di Bologna;
il Monte dei Paschi di Siena;
la Cassa di risparmio di Genova;
la Cassa di risparmio di Roma;

la Cassa di risparmio di Venezia;
il Banco di Napoli;
il Banco di Sicilia,

dall'altra parte, si è stipulata la seguente convenzione, nell'intesa che questa debba sostituire per tutti gli effetti la convenzione precedentemente stipulata e approvata con la legge 8 luglio 1883, n. 1473, e modificata con la legge 23 dicembre 1886, n. 4233, e con i Regi decreti 24 luglio 1887, n. 4808, e 22 novembre 1888, n. 5827, per la fondazione e l'ordinamento della Cassa Nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Art. 1.

È fondata una Cassa di assicurazione per il risarcimento dei danni causati da infortuni sul lavoro che colpiscono gli operai occupati alla dipendenza e per conto di imprese o industrie esercitate nel Regno.

Essa costituisce un ente morale autonomo col nome di « Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro » ed ha sede in Roma.

Art. 2.

Concorrono a formare la Cassa Nazionale di assicurazione gli Istituti sottoscritti alla presente convenzione.

Art. 3.

Questi Istituti contribuiscono alla formazione del fondo di garanzia della Cassa di assicurazione.

Il fondo medesimo è stabilito nella misura di un milione e quattrocento cinquanta mila lire.

La Cassa di risparmio di Milano concorre a tal uopo con	L. 625,000
La Cassa di risparmio di Torino con	» 100,000
La Cassa di risparmio di Bologna con	» 100,000
Il Monte dei Paschi di Siena con	» 100,000
La Cassa di risparmio di Genova con	» 75,000
La Cassa di risparmio di Roma con	» 100,000
La Cassa di risparmio di Venezia con	» 50,000
Il Banco di Napoli con	» 200,000
Il Banco di Sicilia con	» 100,000

Art. 4.

L'Amministrazione autonoma della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni del lavoro è retta da un consiglio superiore e da un comitato esecutivo, composti e nominati nel modo indicato negli articoli seguenti.

Art. 5.

Il Consiglio superiore è composto: di rappresentanti degli Istituti fondatori e di membri da nominarsi con decreto Reale.

I rappresentanti degli Istituti fondatori sono nominati direttamente dagli Istituti stessi, uno per ciascuno, fatta eccezione per la Cassa di risparmio di Milano che ne nomina tre.

I membri da nominarsi con decreto Reale sono sei, dei quali:

due rappresentanti degli imprenditori ed industriali;

due rappresentanti degli operai;

due proposti liberamente dal ministro.

I rappresentanti degli imprenditori ed industriali e i rappresentanti degli operai saranno scelti, i primi fra quattro nomi designati dalle principali organizzazioni degli imprenditori e industriali, i secondi fra quattro nomi designati dalle principali organizzazioni operaie.

Con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il comitato permanente del lavoro, sarà compilato, per gli effetti di cui al capoverso precedente, un elenco delle organizzazioni padronali e operaie.

Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio superiore un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e il direttore dell'ufficio del lavoro presso il Ministero stesso.

Art. 6.

I componenti il Consiglio superiore nominati con decreto Reale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di vacanza fra i rappresentanti degli imprenditori ed industriali e i rappresentanti degli operai, i consiglieri da nominarsi in sostituzione saranno scelti fra i nomi già designati nell'occasione della nomina immediatamente precedente dell'intero Consiglio.

I consiglieri nominati in sostituzione di altri, che hanno cessato dall'ufficio prima dell'ordi-

naria scadenza triennale, durano in carica per il tempo in cui vi sarebbero rimasti i consiglieri ai quali sono sostituiti.

Art. 7.

Il Consiglio superiore nomina fra i suoi membri il presidente ed il vice-presidente.

Art. 8.

Il comitato esecutivo è composto del presidente, del vice-presidente e di cinque componenti del Consiglio superiore scelti dallo stesso Consiglio e dei quali, uno fra i rappresentanti degli imprenditori e industriali, e uno fra i rappresentanti degli operai.

Art. 9.

Il fondo di garanzia di un milione e quattrocentocinquantamila lire è stato versato alla sede centrale della Cassa Nazionale di assicurazione e i relativi interessi restano acquisiti alla Cassa stessa, che ne dispone come d'ogni altro suo provento: essa provvede coi propri fondi a tutte le spese di esercizio e di amministrazione.

Il predetto fondo di garanzia sarà rimborsato, senza interessi, agli Istituti fondatori, proporzionatamente ai loro rispettivi contributi, sulla parte delle riserve già cumulate prima d'ora dalla Cassa, ai sensi dell'articolo 4 della precedente convenzione-legge, eccedente lire 500,000 di cui al detto articolo e successivamente sugli avanzi ulteriori che saranno per verificarsi.

Art. 10.

Il Consiglio superiore determina le regole e l'indirizzo generale dell'amministrazione e i rapporti che intercedono fra l'amministrazione centrale e gli altri Istituti fondatori e le sedi compartimentali; fissa i periodi di convocazione; approva i conti della gestione; delibera sulle eventuali riforme delle tariffe; e finalmente prende tutti quei provvedimenti che saranno determinati da uno speciale regolamento interno da sottoporsi alla sua approvazione dal comitato esecutivo.

Nelle deliberazioni del Consiglio superiore a parità di voti si intende respinta la proposta.

Art. 11.

Il Consiglio superiore stabilirà le norme con le quali sarà affidata la gestione alle singole sedi compartimentali.

Art. 12.

La Cassa Nazionale di assicurazioni e per gli infortuni e la Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai prenderanno gli opportuni accordi per organizzare nell'interesse comune dei due Istituti il servizio delle sedi compartimentali, delle sedi secondarie, degli uffici locali e il servizio locale ispettivo e medico.

Questi accordi devono principalmente tendere ad ottenere che, con reciproca utilità ed economia di spesa per i due Istituti, le sedi, gli uffici, gli ispettori e gli agenti locali possano essere comuni.

Art. 13.

Il fondo della Cassa Nazionale di assicurazione è formato:

- a) dai premi di assicurazione;
- b) dai frutti dei capitali investiti;
- c) dai lasciti, dalle donazioni e da ogni altro provento eventuale o volontario, rivolto a beneficio di tutti gli iscritti o avente particolare designazione.

Art. 14.

Possono venire assicurate persone residenti nel Regno, che abbiano raggiunta l'età di nove anni, e che attendano a lavori manuali o prestino servizio ad opera o a giornata, salve le eccezioni che potranno essere stabilite nei regolamenti della Cassa e purchè siano osservate le disposizioni legislative e regolamentari sul lavoro dei fanciulli.

Art. 15.

L'assicurazione è individuale e collettiva. L'assicurazione collettiva è fatta dai padroni soltanto; dai padroni e operai e dai soli operai uniti in consorzio.

Art. 16.

L'assicurazione individuale e l'assicurazione collettiva vengono stabilite per tutti i casi di infortunio da cui deriva:

- a) la morte dell'assicurato;
- b) l'inabilità assoluta permanente al lavoro;
- c) l'inabilità parziale permanente al lavoro;
- d) l'inabilità temporanea al lavoro.

Il sussidio giornaliero in caso d'inabilità temporanea viene accordato a partire dal sesto d'infermità rimanendo esclusi dal sussidio i primi cinque giorni.

Alla disposizione del capoverso precedente è fatta eccezione per gli operai la cui assicurazione è obbligatoria per legge, per i quali il sussidio giornaliero sarà concesso ai termini della legge stessa.

Art. 17.

Il Comitato esecutivo predisporrà le tariffe dei premi e la misura delle indennità tanto per l'assicurazione individuale quanto per la collettiva, da presentare, per l'approvazione, al Consiglio superiore di cui all'art. 5 ed al Governo.

Le tariffe medesime e la qualificazione e determinazione dei casi di inabilità al lavoro contemplati nell'articolo precedente saranno indicate in apposito regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Le tariffe saranno rivedute di cinque in cinque anni, giusta le norme stabilite nell'articolo 10.

Art. 18.

Nei casi di infortuni di operai la cui assicurazione sia obbligatoria per legge, le indennità sono liquidate e pagate nei modi e termini stabiliti dalla legge stessa.

Negli altri casi le indennità sono liquidate al danneggiato in somma capitale.

La Cassa, su domanda dell'avente diritto, può versare il capitale medesimo alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai perchè lo converta in una rendita vitalizia.

Art. 19.

Alla chiusura annuale dei conti l'avanzo netto dell'esercizio sarà devoluto al fondo di garanzia.

Art. 20.

Gli Istituti fondatori in conseguenza all'effettuato versamento del fondo di garanzia, di cui agli articoli 3 e 9 della presente convenzione, non hanno alcun obbligo ulteriore di sostenere le spese di amministrazione della Cassa, nè assumono altro rischio nella gestione della Cassa.

Art. 21.

Potranno essere ammessi tra gli Istituti fondatori, con parità di doveri e di diritti, salva l'approvazione governativa, quegli altri Istituti od enti morali che accederanno alla presente convenzione.

Il Consiglio superiore deciderà sulla loro domanda e sulle modalità per la loro cooperazione.

Disposizioni transitorie.

Art. 22.

Al trasferimento della sede centrale della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro da Milano a Roma sarà provveduto entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, della legge con la quale sarà approvata la presente convenzione.

Art. 23.

Tutti indistintamente gli impiegati della sede centrale e delle sedi compartimentali, che si troveranno in servizio alla data della promulgazione della legge con la quale sarà approvata la presente convenzione, saranno mantenuti nei loro rispettivi gradi, uffici e stipendi, secondo l'organico e il regolamento del personale attualmente vigenti.

Roma, 16 giugno 1911.

FRANCESCO NITTI.

ALFONSO BARINETTI, per la Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

CESARE FERRERO DI CAMBIANO, per la Cassa di risparmio di Torino.

MARIO CIANI, per il Monte dei Paschi di Siena.

P. F. CASARETTO, per la Cassa di risparmio di Genova.

GIOVANNI CAVALLETTI RONDANINI, per la Cassa di risparmio di Roma.

GIOVANNI SACCHI, per la Cassa di risparmio di Venezia.

SALVATORE GIORDANO ZOCCHI, per il Banco di Napoli.

MICHELE MIRONE, per il Banco di Sicilia.

ENRICO SILVANI, per la Cassa di risparmio di Bologna.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Pei funerali del senatore Basile Basile.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che i funerali del compianto senatore Emanuele Basile Basile avranno luogo domani, alle ore 10.

Il Senato sarà rappresentato dall'Ufficio di Presidenza e da una Commissione di sette senatori.

Estraggo a sorte i nomi dei componenti questa Commissione.

La Commissione che insieme alla presidenza dovrà rappresentare il Senato ai funerali del senatore Basile, rimane composta dei senatori Cavasola, Malvano, Cadolini, Manassei, Inghileri, Bodio e Goiran.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (Nn. CXLVII e CXVIII - *Documenti*).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'Ordinamento giudiziario (N. 583);

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria (Numero 405-B);

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i termini contenuti nel Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e circondario di Reggio Ca-

labria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, per l'indennità ai giurati che prestano servizio alle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria (N. 727);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 10, che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il termine indicato nel Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, per quanto riguarda l'indennità da corrispondersi ai giurati che prestano servizio alla Corte d'assise in Palmi (N. 732);

Conversione in legge dei Regi decreti coi quali furono autorizzati aumenti al fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 733);

Conversione in legge del Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, che proroga i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, numero 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue (N. 728);

Autorizzazione di spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania ed in Cirenaica (Numero 735);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 729);

Approvazione della convenzione 16 giugno 1911, stipulata con gli Istituti fondatori della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 731).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni (N. 713);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 6 aprile 1912 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.